Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

(omissis)

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO.

CAPO I

LIBRI IN COMODATO

Art. 5

(Destinatari degli interventi)

1. Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni appartenenti al Sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura di libri di testo o altro materiale didattico digitale in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 6

(Ammontare dei contributi)

- 1. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e alle istituzioni scolastiche secondorie di secondo grado, limitatamente al primo e secondo anno di queste ultime, contributi annuali, in misura annualmente stabilita con deliberazione della Giunta regionale, differenziati per ogni grado di istruzione.
- **2.** Se le risorse disponibili sono inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato con l'applicazione delle misure di cui al comma 1, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie.
- **3.** La Giunta regionale stabilisce annualmente la quota massima dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale che è assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.

 Note:
- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2019

Art. 7

(Domande di contributo)

- 1. Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede in via anticipata sulla base della domanda presentata alla struttura competente dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica statale o paritaria, accompagnata dall'indicazione del numero degli alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza per la scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda per la scuola secondaria di secondo grado con riferimento all'anno scolastico di presentazione della domanda.
- 1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
- 2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
- 3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019

Art. 8

(Regolamento)

1. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda, a pena di ammissibilità, i termini e le modalità di concessione, di erogazione e di revoca dei contributi, le tipologie di spesa ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.

(omissis)

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

(omissis)

Art. 40

(Norme transitorie)

- 1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 13/2018 continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:
- a) decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres. <<Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004)>>;
- b) decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. << Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall' articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)>>;
- c) decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres. <<Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera>>;
- d) decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 105/Pres. << Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell' articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)>>.

(omissis)